

# DUBBI STRAORDINARI

di Maurizio Cini  
*Vicepresidente di Utifar*



**G**ia sei regioni hanno pubblicato il bando del concorso straordinario: Liguria, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto e Toscana, per un totale di 1205 sedi. Nonostante il bando della Liguria sia scaduto il giorno 30 novembre 2012 (941 domande delle quali 339 in forma associata), permangono forti dubbi su alcuni aspetti in merito ai seguenti punti:

- > idoneità;
- > società di gestione in caso di vincita in forma associata;
- > somma dei titoli nella partecipazione in forma associata;
- > sostenibilità del concetto di "parafarmacia rurale";
- > mancata contemporaneità dei bandi;
- > cessione di farmacia da meno di dieci anni: irrazionalità rispetto alla cessione di quote.

Alcuni di questi punti hanno determinato una serie di interpellanze e interrogazioni parlamentari la risposta alle quali non è ancora pervenuta. Il Ministero della salute e la regione Liguria hanno invece fornito risposta ad un quesito formulato dalla Federazione degli Ordini che sta determinando molte perplessità, se non addirittura sconcerto, tra gli aspiranti a partecipare al con-

corso straordinario in forma associata. Ma andiamo per gradi. Il Ministero ha fornito risposta in merito all'ideoneità e la regione Liguria relativamente alla somma dei punti in caso della partecipazione in forma associata ed al riconoscimento della maggioranza a favore dei farmacisti che hanno operato in "parafarmacia". Per gli altri i nodi debbono ancora venire al pettine.

**Ideoneità** - Negli ultimi mesi si era diffusa la notizia che per la partecipazione al concorso, sia in forma individuale che associata, occorresse possedere l'"ideoneità", conseguita a seguito di inserimento nella graduatoria di un concorso "ordinario" ovvero avendo svolto il periodo biennale di "pratica professionale" previsto per l'acquisizione della titolarità per compravendita o mortis causa. La risposta apparve subito negativa in quanto tale interpretazione contrastava palesemente con lo spirito del concorso stesso che, non a caso, viene definito "straordinario". Alcuni sostenevano anche che l'ideoneità, ancorché non fosse necessaria per presentarsi al concorso, lo fosse poi al momento dell'assegnazione della titolarità sia in forma individuale che associata. Una siffatta interpretazione conduceva alla medesima conclusione in quanto avrebbe, con anche la beffa, contravvenuto allo spirito di tutto l'impianto normativo introdotto. Ebbene ora i pareri, sicuramente condivisibili, del Ministero e della regione Liguria danno pienamente ragione a chi, come chi scrive, aveva sostenuto l'assurdità della pretesa ideoneità per la partecipazione o per l'acquisizione della titolarità in caso di vincita. Sempre i sostenitori del contrario eccepivano che l'art. 7 della legge 362/91 prevede testualmente che:

1. *La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata.*

2. *Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della società farmacisti iscritti all'albo, in possesso del requisito dell'ideoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.*

e pertanto per la costituzione della società di gestione della farmacia, fosse necessaria l'ideoneità. Anche a questa tesi si deve obiettare che la straordinarietà della novella normativa incide sul dettato stesso dell'art. 7 in quanto mai era stata ipotizzata la gestione societaria in capo al vincitore del concorso per il fatto stesso che il vincitore era sempre una persona fisica e non un'associazione di concorrenti. La farmacia vinta a concorso doveva quindi, per almeno i primi tre anni, essere gestita mediante la formula della ditta individuale, potendosi solo allora trasferirla ad una società. Chiuso quindi il capitolo dell'ideoneità per la partecipazione al concorso e per la successiva costituzione della società, passiamo alla nota del Ministero. È qui sta il colpo di scena. Si afferma nella nota a firma del Capo dell'Ufficio Legislativo che: *Tale società (quella costituita in base all'art. 7 della legge 362/91 ma senza il vincolo dell'ideoneità) rileverà unicamente ai fini della gestione, perché la titolarità, per effetto della richiamata disposizione di legge, resta, congiuntamente, in capo ai soci, in deroga alla fattispecie (la titolarità delle farmacie private è riservata alle persone fisiche ed alle società) già prevista dall'art. 7 della legge 362/91.* In buona sostanza il Ministero (infatti l'estensore della

norma afferma di rispondere su incarico del Ministro) intende introdurre una nuova fattispecie di assetto proprietario consistente nella co-titolarità. Di quanti? Due, tre, teoricamente anche mille. Accettando questa tesi gli associati saranno anche co-direttori e quindi tutti in solido responsabili anche penalmente della gestione. Ma allora si vuole demolire pezzo per pezzo tutto l'assetto normativo che, pur con qualche difetto, continuava a reggere, rinunciando ad una ristrutturazione correttamente progettata o, meglio, alla demolizione e ricostruzione. L'approccio improvvisato e frutto di baratti, degni di un suk arabo, nel mettere mano alla farmacia (intesa come professione) italiana ha determinato un unico risultato: tutti contro tutti. La trovata più assurda rimane, però, quella della gestione associata, madre di tutti problemi. Chi l'avrà voluta? Chi mi ha detto di saperlo si è trincerato dietro al segreto.

**Somma dei titoli** - È ancora la gestione associata che obbliga ad interpretare le norme esistenti, ma vecchie di ormai venti anni (il DPCM 298 è del 1994) confrontandole con la nuova realtà introdotta dal decreto "crescitalia". Dice l'art. 11 del decreto che *gli interessati possono concorrere per la gestione*



## CONCORSO

associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parità di punteggio, si considera la media dell'età. Tutto quello che è venuto dopo: la piattaforma nazionale ed i bandi, hanno, pur in assenza di una disciplina regolamentare, fornito un'interpretazione, da un lato condivisibile ma non certo l'unica, di come vadano sommati i titoli. Ebbene nei bandi (e lo ricorda la regione Liguria) è chiarito che si sommano categoria per categoria, sia per quanto riguarda quelli professionali, sia per quelli di studio e carriera all'interno dei quali sarà la singola tipologia di titolo che potrà portare l'associazione a raggiungere il tetto massimo ammesso. In conclusione quasi tutte le associazioni raggiungeranno il massimo di 35 punti per l'esercizio professionale e quindi saranno i soli titoli di studio e carriera a discriminare mentre, per molti titoli, non previsti in quanto non esistenti nel 1994, saranno le commissioni regionali ad equipararli o meno a quelli previsti. Si pensi solo alle lauree di primo livello (triennali) ed ai masters. Infine si noti come un candidato al massimo del punteggio, ma quasi sessantacinquenne (anche qui non è chiaro perché l'età prevista dalla normativa ordinaria sia stata elevata da 60 a 65 anni), associandosi con un neolaureato privo di qualsiasi titolo possa abbassare l'età fino alla media di circa 44 anni.

**"Parafarmacia rurale"** - Qui siamo al paradosso! Nel 1968 con la legge dal titolo *Provvidenze a favore dei farmacisti rurali* (legge 8 marzo 1968, n. 221) si stabilì che chi avesse esercitato, per almeno cinque anni, in una farmacia rurale (sussidiata o meno non importava) avesse diritto, nel calcolo del punteggio ai fini della partecipazione ad un concorso, di una maggiorazione (art. 9) del 40%. Lo scopo era quello di premiare chi aveva operato in un contesto disagiato (nel 1968, ora un po' meno!) garantendo il servizio essenziale della dispensazione dei medicinali, sopportando gli oneri e le privazioni di chi vive in un piccolo centro. Il punteggio poteva quindi salire fino a punti 32,5 che era il massimo di allora (ora è di 35). Posto che quando la disciplina concorsuale è stata riformata, con la legge 362/91 e con il successivo DPCM 298/94, ci si è dimenticati

di questa norma. Ora quindi l'applicazione della maggiorazione a chi ne ha diritto impone di fermarsi a punti 32,5. Fin qui la storia. Adesso, in un contesto in cui si è voluto quasi "premiare" chi aveva aperto una "parafarmacia", è stato previsto (comma 5 dell'art. 11) che la maggiorazione sia applicabile anche agli esercizi commerciali conosciuti come "parafarmacie". Fortunatamente nei bandi è stata aggiunta la frase: *ove sussistano le medesime condizioni di cui all'art. 9 della legge 221/68*. È così che sono nate le "parafarmacie rurali". Qualcuno infatti si era addirittura illuso che la maggiorazione spettasse anche a chi aveva esercitato nelle "para" di città ma, in questo caso, un po' di buon senso è prevalso. Per farmacie e "parafarmacie" come individuare la ruralità o meno è però un problema in quanto anche il sistema di collegamento alle banche dati Istat, contenuto nei bandi, non risolve il problema poiché il nostro ente statistico è in grado di fornire solamente il numero degli abitanti degli interi comuni, ma non delle singole frazioni o centri abitati, appartenenti a comuni con popolazione globale superiore a 5000 abitanti. Solo una certificazione rilasciata dal comune potrà quindi garantire la legittimità della dichiarazione da parte del candidato.

**Mancata contemporaneità dei bandi** - Poniamo che il Dott. Mario Rossi (tocca sempre a lui fare da esempio!) decida di partecipare al concorso sperando di vincere la migliore farmacia possibile senza alcun vincolo territoriale. Gli sta bene, infatti, la Liguria come la Sicilia. Mario, quindi, prima di scegliere in quali delle due regioni partecipare, ha diritto di conoscere quali sono le farmacie che saranno a concorso nelle 19 regioni italiane e nelle due province autonome di Trento e di Bolzano. L'accessibilità a tali elenchi è, in pratica, possibile solo dalla lettura di tutti i bandi dovendosi escludere ragionevolmente ogni informazione non ufficiale, quando esistente. Per la regione Liguria i termini di presentazione della domanda sono scaduti il 30 novembre mentre il bando della Sicilia deve ancora essere pubblicato. Precisano infatti i bandi e le istruzioni contenute nel manuale del concorrente, scaricabile dal sito ministeriale dedicato ai concorsi,

che la domanda può essere annullata, anche dopo averla inviata, ma solo entro i termini di scadenza del bando. E se Mario, avendo concorso per la Liguria ed avendo intenzione di farlo anche per la Toscana, si accorgesse che in Sicilia è a concorso una farmacia nella località dei suoi sogni? Potrà Mario, quando sarà bandito il concorso per la Sicilia, ritirare la domanda fatta in Liguria o in Toscana? Dal manuale questo non si evince ma è scritto che, per ogni candidato solo o associato, viene fatta, in sede di chiusura della domanda, una verifica per via telematica della eventuale partecipazione in altre due regioni. A questo punto cosa avverrà? Mario potrà ritirare la domanda presentata per la Liguria o la Toscana e presentare la domanda per la Sicilia? Io credo di no perché le commissioni delle due regioni avrebbero potuto avere già iniziato la valutazione dei titoli o, addirittura, formulato la graduatoria definitiva.

**Cessione di farmacia da meno di dieci anni: irrazionalità rispetto alla cessione di quote** - Tra le condizioni che consentono la partecipazione al concorso straordinario vi è quella consistente nel non avere ceduto la farmacia da meno di dieci anni. È una norma contenuta nella legge 475/68 ed applicabile, principalmente, ai concorsi ordinari. La previsione della gestione tramite società è successiva (legge 362 del 1991) e, per la cessione di quote, non è prevista alcuna limitazione, ancorché le quote possedute siano del 99,9% o del 0,1%. È una somma ingiustizia perché sfido chiunque a dimostrare che il possessore del 99,9% non sia il vero "dominus" (al pari del titolare) della farmacia mentre chi detiene quote per 0,1% non sia solamente un dipendente (un po' anche di se stesso, se vogliamo) al pari del collaboratore non socio. E, allora, sembra razionale che chi ha ceduto il giorno prima della presentazione della domanda il 99,9% delle quote di una società titolare di farmacia urbana (o rurale non sussidiata) sia posto in condizioni di supremazia rispetto a chi ha ceduto la farmacia 9 anni e 364 giorni prima? Ai Tribunali amministrativi, civili, penali, ed alla Corte Costituzionale le sentenze!